



Corte III
C-6507/2011

Sentenza del 27 gennaio 2012

Composizione

Giudice unico : Francesco Parrino,
cancelliere Dario Croci Torti.

Parti

A. _____,
rappresentato dal Patronato Acli, Via IV Novembre 58,
IT-22017 Menaggio (CO),
ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 17 ottobre 2011.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:

mediante decisione del 17 ottobre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invaldit  per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso con effetto dal 1° dicembre 2011 la rendita d'invaldit  di cui era al beneficio il cittadino italiano A._____, nato il ,

il 4 novembre 2011, per il tramite del Patronato ACLI, l'interessato ha inviato una lettera all'UAIE dalla quale si evince che avrebbe trasmesso nuova documentazione medica e che pertanto chiedeva una proroga dei termini,

il 15 novembre 2011, il Patronato ACLI ha inviato la documentazione medica in parola,

mediante ordinanza del 2 dicembre 2011 lo scrivente Tribunale amministrativo federale, al quale sono stati trasmessi per competenza gli scritti del 4 e 15 novembre 2011, ha impartito a A._____ un termine di 10 giorni dal suo ricevimento per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendolo nel contempo che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,

questo scritto   stato notificato al Patronato ACLI il 22 dicembre 2011 come si evince dall'avviso di ricevimento ad atti,

la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 2 dicembre 2011 nel termine impartito n  sino ad ora,

facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA,   necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 2 dicembre 2011 e non entrare nel merito della comunicazione del 4 e 15 novembre 2011.

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Non si entra nel merito del ricorso e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si percepiscono spese processuali né si assegnano indennità per le spese ripetibili.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: